

PARTE SPECIALE – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente l'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che prendeva in considerazione la fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita solo qualora avessero carattere transnazionale.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 648 c.p. Ricettazione
- art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio

L'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio¹", così recita:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione delle fattispecie di reato.

Art. 648 c.p. Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina

¹ Questa è la rubrica dell'articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001 in seguito all'introduzione del reato di autoriciclaggio all'interno del codice penale e come reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis².

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi³.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale⁴.

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione⁵.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*;
- il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁶.

² Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195

⁴ Idem.

⁵ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

⁶ Il comma 1 dell'articolo 648 bis c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, Legge 186/2014.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. *reato presupposto* che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo⁷, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "patrimonio" e "l'ordine economico" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:
 1. nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;
 2. nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico⁸, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto;
- il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

È opportuno infine ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

⁷ Reato presupposto può essere, pertanto, lo stesso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

⁸ Cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 6350.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁹.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come si evince dalla formulazione del primo comma di predetto reato, esso si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come “investimento”;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio¹⁰

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

⁹ Il comma 1 dell'articolo 648 ter c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, Legge 186/2014.

¹⁰ L'articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, Legge 186/2014.

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come “investimento”;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.